



**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA PER
ATTIVITA' DI RICERCA POST LAUREA MAGISTRALE (SENIOR) SUL
TEMA:**

"Prevenzione e intercettazione del disagio emotivo in Ateneo. Dal SCPA vs altri servizi universitari di supporto: punto di specifico accesso ai servizi territoriali di Salute Mentale e sportello antiviolenza, in un'ottica di promozione continua, valutazione e monitoraggio del benessere psicologico" (CODICE BANDO: DMC-BSR 2026-002)

Art.1.

Istituzione

È indetto pubblico concorso per il conferimento di una Borsa per attività di ricerca **Post Laurea Magistrale (Senior)** sul tema: "Prevenzione e intercettazione del disagio emotivo in Ateneo. Dal SCPA vs altri servizi universitari di supporto: punto di specifico accesso ai servizi territoriali di Salute Mentale e sportello antiviolenza, in un'ottica di promozione continua, valutazione e monitoraggio del benessere psicologico" ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento delle borse per attività di ricerca, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 03/07/1998, n. 210 emanato con Decreto Rettorale del 12 maggio 2025, n. 595, entrato in vigore il 13 maggio 2025.

Art. 2.

Aventi titolo a concorrere

Le borse sono destinate a cittadini italiani e stranieri in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o del diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure di un titolo di studio estero riconosciuto equivalente, al solo fine del conferimento della borsa, dalla Commissione giudicatrice.

Art. 3.

Struttura di ricerca e Responsabile

La ricerca verrà svolta presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi dell'Insubria, sotto la responsabilità della **Prof.ssa Camilla Callegari**.

I titolari di borse per attività di ricerca possono partecipare a gruppi e ai progetti di ricerca presso l'Università degli Studi dell'Insubria. L'attività può essere svolta anche presso strutture esterne, qualora richiesto dalle esigenze di ricerca e previsto da apposito accordo.





I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca del Dipartimento cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni della struttura.

Art. 4.

Durata e importo della borsa per attività di ricerca

La durata della borsa per attività di ricerca è di 12 mesi.

L'importo della borsa per attività di ricerca è di **€ 36.000,00 (trentaseimila/00) lordo Ateneo e un importo di € 33.179,72 (trentatremilacentosettantanove/72) lordo percipiente.**

Tale importo sarà corrisposto in rate mensili, salvo interruzione dell'attività (sospensione, revoca o rinuncia).

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione in carta semplice, redatte utilizzando il modello allegato A) al presente bando e debitamente firmate e datate, dovranno pervenire, al **Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi dell'Insubria - Via Guicciardini, 9 21100 Varese** – perentoriamente **entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo on line di Ateneo e sul sito web di Ateneo** mediante una delle seguenti modalità:

- **firmata digitalmente** e trasmessa a **mezzo PEC** all'indirizzo **segreteria.dmc@pec.uninsubria.it**. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti. Gli allegati alla PEC dovranno essere trasmessi in formato **pdf ed anch'essi firmati digitalmente**. L'oggetto della PEC dovrà contenere la dicitura: domanda di selezione – **Codice bando: DMC-BSR 2026-002;**

oppure

- **trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria** all'indirizzo **segreteria.dmc@uninsubria.it**. La domanda dovrà essere sottoscritta **con firma autografa, scansata e inviata allegando copia del documento d'identità.** L'oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: domanda di selezione – **Codice bando: DMC-BSR 2026-002;**

Le domande pervenute oltre il termine stabilito per la ricezione e l'omissione della firma, per la quale non è richiesta l'autenticazione, in calce alla domanda, comportano l'esclusione dalla selezione.



La domanda del candidato, redatta utilizzando l'**allegato A)** al presente bando, deve contenere, a pena di esclusione, le indicazioni necessarie a individuare in modo univoco il programma di ricerca a cui il candidato intende partecipare. Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare:

- il proprio cognome e nome,
- data e luogo di nascita
- cittadinanza
- codice fiscale
- il recapito eletto ai fini del concorso
- **allegare fotocopia (fronte/retro) di carta di identità in corso di validità e codice fiscale.**
- **curriculum vitae datato e firmato e dai documenti comprovanti il soddisfacimento dei requisiti e dei titoli validi**

I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento dell'eventuale colloquio, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Le domande devono essere accompagnate da un curriculum vitae e dai documenti comprovanti il soddisfacimento dei requisiti e dei titoli validi ai fini del concorso menzionati negli artt. 2 e 6.

Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici, pubblicazioni o prodotti scientifici e attestati.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tali titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata, in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, oppure, infine, autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione. A tal fine può essere utilizzato l'**allegato B** al presente bando.

Art. 6.

Competenze e titoli richiesti:

Titoli:

Laurea magistrale in Psicologia (Classe LM-51)

Laurea magistrale in teorie della comunicazione (Classe LM-92)

o

Titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice



Competenze specifiche:

- Precedenti attività professionali e di ricerca documentate nell'ambito oggetto dell'incarico.
- Precedenti attività professionali e di ricerca in collaborazione con istituzioni, fondazioni, associazioni e organi intermedi sul tema in oggetto.
- Pubblicazioni scientifiche coerenti con il programma di ricerca (articoli in rivista, libri con ISBN).
- Precedenti borse di studio o assegni di ricerca nell'ambito predetto.

I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati, unicamente ai fini della selezione, dalla Commissione Giudicatrice; a tal fine i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione il titolo di studio in originale o certificato sostitutivo corredato da:

1. traduzione ufficiale in lingua italiana 1
2. legalizzazione e "dichiarazione di valore in loco" del titolo 2

Art. 7.

Attribuzione della borsa per attività di ricerca

La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando e designata con decreto del Direttore di Dipartimento.

La Commissione valuterà il curriculum e i titoli dei candidati ed attribuirà la borsa, con giudizio insindacabile, anche dopo un eventuale colloquio, al primo collocato nella graduatoria degli idonei.

In caso di svolgimento del colloquio, la convocazione avverrà con un preavviso di almeno 3 giorni a mezzo del recapito di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda.

La Commissione, tenuto conto dell'art. 6 del presente Bando, avrà a disposizione un massimo di punti **100** da ripartire nel modo seguente:

¹ In Italia ci si può rivolgere al tribunale di zona, a traduttori ufficiali giurati, o alle Rappresentanze diplomatico consolari, operanti in Italia, del Paese dove il documento è stato rilasciato. Nel caso di traduzione rilasciata da traduttori stranieri operanti nel Paese di provenienza dei candidati, la Rappresentanza italiana competente per territorio deve certificare la conformità della traduzione.

² Rilasciati dalla Rappresentanza italiana, competente per territorio, nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo.



1. pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione: massimo **20** punti;
2. coerenza e congruenza del profilo complessivo del candidato con il programma di ricerca oggetto della selezione: massimo **30** punti;
3. competenze specifiche coerenti con la tematica oggetto di studio del presente bando: massimo **25** punti;
4. attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione: massimo **25** punti.

Per l'inserimento nella graduatoria finale i candidati dovranno aver conseguito un punteggio non inferiore a **75/100 punti**.

Con decreto del Direttore di Dipartimento, pubblicato all'albo e nel sito web di Ateneo, viene approvata la graduatoria finale formulata dalla Commissione ed individuato il vincitore della selezione.

Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti, all'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web di Ateneo all'indirizzo: [Bandi attivi | Università degli studi dell'Insubria](#)

Art. 8.

Decorrenza della borsa per attività di ricerca

La Struttura, con comunicazione scritta, notificherà il conferimento della borsa per attività di ricerca al primo in graduatoria.

Al fine dell'attribuzione della borsa per attività di ricerca, il vincitore sarà invitato a far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

- dichiarazione di accettazione della borsa per attività di ricerca;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa per attività di ricerca di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, né di assegni di ricerca o altri emolumenti incompatibili ai sensi del successivo articolo 9.

Nel caso il vincitore sia lavoratore dipendente dovrà inoltre allegare il nulla osta della amministrazione di appartenenza.

La borsa per attività di ricerca decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di emanazione del provvedimento di conferimento.



Art. 9

Incompatibilità

I vincitori di una borsa di studio per attività di ricerca possono al più beneficiare del rinnovo.

Non è consentito il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per:

- a. le borse concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei beneficiari della borsa;
- b. le borse per il diritto allo studio universitario, comprese quelle destinate agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrali, che non interferiscano con l'attività di ricerca finanziata dalla borsa.

Il titolare della borsa non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore Ordinario o Associato afferente al Dipartimento che ha emanato il bando, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Le borse per attività di ricerca non sono compatibili con i rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Nel caso di sussistenza di incompatibilità non può essere attribuita la borsa. Se l'incompatibilità si verifica successivamente al conferimento della borsa la stessa comporta la decadenza. A tal fine, il borsista si impegna a comunicare, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto precedentemente dichiarato per il conferimento della borsa.

Art. 10

Caratteristiche della borsa

Il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. La borsa di ricerca non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.



Art. 11

Obblighi dei borsisti e trattamento assicurativo

Il titolare della borsa di ricerca è tenuto a svolgere l'attività cui la borsa è finalizzata sotto la direzione del Responsabile Scientifico e a rispettare le disposizioni normative e regolamentari dell'Ateneo.

Alla conclusione della borsa, i borsisti devono presentare una relazione sull'attività di ricerca eseguita e i risultati raggiunti nell'ambito del progetto. La relazione è accompagnata dal giudizio del Responsabile della ricerca. In caso di mancata consegna della relazione non si procederà all'erogazione di una nuova borsa. In caso di pubblicazione ovvero di presentazione pubblica dei risultati della ricerca i borsisti dovranno necessariamente indicare che la stessa è stata effettuata grazie al conferimento della borsa dall'Università degli Studi dell'Insubria.

L'Ateneo garantisce ai borsisti la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività di ricerca svolte nell'ambito della borsa, con oneri a carico degli appositi fondi di bilancio dell'Ateneo.

Con riferimento alla copertura assicurativa contro gli infortuni dei borsisti, per ciascun anno solare verrà trattenuto dall'importo della borsa il premio assicurativo della polizza.

Art. 12

Rinuncia e revoca della borsa

Il borsista può rinunciare alla borsa assegnata prima della scadenza mediante comunicazione scritta da trasmettere all'Ateneo con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di rinuncia, su richiesta del Responsabile Scientifico, la borsa può essere conferita per il periodo rimanente, nel rispetto del limite minimo di tre mesi, al candidato classificato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.

L'Ateneo può revocare la borsa assegnata prima della scadenza nei casi di cui all'art. 18 con comunicazione scritta da trasmettere al borsista con un preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di mancato preavviso da parte del borsista, l'Ateneo ha il diritto di trattenere o recuperare dalla borsa un importo corrispondente al periodo di preavviso non dato, salva autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca o del Direttore di Dipartimento interessato ad accogliere un termine di preavviso inferiore ai 30 giorni. In ogni caso il preavviso non può avere durata inferiore a 15 giorni solari.

I fondi non utilizzati per la borsa vengono reintegrati. La revoca della borsa da parte dell'Ateneo è deliberata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, su proposta motivata del Responsabile della ricerca.



Art. 13

Sospensione attività

La sospensione delle attività di ricerca è consentita esclusivamente per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, su richiesta motivata dell'interessato. Tale richiesta dovrà essere validata dal Responsabile della ricerca. In caso di approvazione, la borsa sarà interrotta per il periodo di sospensione e potrà essere prorogata per una durata pari o inferiore a quella della sospensione, a condizione che il Responsabile della ricerca dichiari il perdurare dell'interesse scientifico del progetto. Qualora il borsista interrompa le proprie attività di ricerca senza l'approvazione prevista al comma 1 e tale interruzione, a giudizio del Responsabile della ricerca, comprometta il regolare svolgimento delle attività previste dalla borsa, il Direttore di Dipartimento potrà disporre la revoca della borsa da parte dell'Ateneo.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento dell'Unione europea 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale gestione del rapporto di collaborazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 15

Informativa sull'applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>.

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore
Prof.ssa Luigina Guasti
Firmato digitalmente